



Limiti al risarcimento per danni da emotrasfusioni

| | |
|------------------|------------------|
| Data | 09 febbraio 2006 |
| Categoria | medicina_legale |

Il Ministero non risponde del danno per emotrasfusioni se avvenuti anteriormente alle conoscenze che permettessero di evitarli.

La Cassazione Civile, sez. III, ha stabilito (sentenza n. 11609 del 31/5/2005) che non è configurabile la responsabilità civile del Ministero della Sanità nei confronti di soggetti che risultano contagiati dai virus HIV, HBC e HCV a seguito di trasfusioni e somministrazione di emoderivati in relazione a condotte tenute anteriormente alla prevedibilità dei virus e alla possibilità materiale di rilevarne l'esistenza con appositi controlli, mancando il nesso causale tra condotta ed evento.

La Corte ha sottolineato come sia a carico dei danneggiati e non del Ministero convenuto l'onere della prova in merito all'epoca di conoscenza da parte della comunità scientifica internazionale dei detti virus e dei metodi di individuazione e quindi delle date a partire dalle quali le specifiche infezioni virali erano trasmissibili, in quanto in materia di responsabilità da fatto illecito l'ambiguità e l'incertezza degli elementi che sorreggono la pretesa del danneggiato non possono risolversi in danno della parte che non è tenuta all'onere della prova.

L'applicazione della legge n. 210/2005 che riconosce il diritto all'equo indennizzo a titolo di solidarietà sociale in favore dei soggetti che hanno contratto le infezioni virali da HIV, HBV, HCV da emotrasfusioni o di assunzioni di emoderivati non esclude che si possa procedere all'accertamento della responsabilità aquiliana per riconoscimento del diritto al risarcimento del danno ex 2043 c.c.

I limiti cronologici individuati dalla Corte sono, rispettivamente, il 1978 per i casi di infezione da virus dell'epatite B, il 1985 per l'HIV, il 1988 per l'HCV.

DZ-GZ

Fonte:IPSOA